



396/14
 SENT. N.
 R.G.N.R.
 R.G.App. 1701/12
 Udienza 17-2-14
 Depositato 16 MAG. 2014
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 (D.ssa *Parola CUSITO*)

11.06
 Ricorsi +
 per diritti di corso
 al Cancelliere

CORTE DI APPELLO DI CATANIA
III SEZIONE PENALE

La Corte di Appello di Catania -Sezione Terza Penale, riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
 dott.ssa Carolina Tafuri
 dott.ssa Giuliana Fichera
 dott. Alessandro Dagnino
 ha emesso la seguente

Guarnaschile
 Presidente il 3.7.14
 Consigliere
 Consigliere rel. *(D.ssa Parola CUSITO)*

SENTENZA

nei confronti di
 MANDALA' Giovanni, nato a Partinico il ^{*26 aprile 1941*} 21 aprile 1975, deceduto il 15 novembre 1998

in relazione all'istanza di revisione, depositata dal difensore e procuratore speciale avvocato Baldassarre Lauria, degli eredi del predetto Mandalà Giovanni, ed in particolare:

TIMPA Maria, nata a Partinico il 23 ottobre 1947, ivi residente in via Napoli numero 33;

PRESENTE

MANDALA' Giuseppe, nato a Partinico il 21 aprile 1975, ivi residente in via Napoli numero 33;

PRESENTE

MANDALA' Benedetta, nata a Partinico il 17 marzo 1979, ivi residente in via Napoli numero 33;

PRESENTE

17

Tutti difesi dagli avvocati Baldassarre Lauria e Pardo Cellini

E NEI CONFRONTI DELLE PARTI CIVILI:

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore

FALCETTA Anna, FALCETTA Margherita, FALCETTA Cosimo, FALCETTA
Francesco, FALCETTA Gaetano, APUZZO Michele, SOLLA Clorinda, FALCETTA
Agostino, GENNA Caterina;

con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Mariella Ledda;

decidendo a seguito di annullamento disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza del 12 aprile 2012 con la quale è stata annullata l'ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Caltanissetta in data 11 gennaio 2011, con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Catania, in ordine all'istanza di revisione della sentenza della Corte di Assise di Trapani del 10 febbraio 1981, confermata dalla Corte di Assise di Appello di Palermo in data 26 novembre 1985, irrevocabile il 12 ottobre 1987, con la quale, fra l'altro, Mandalà Giovanni è stato condannato all'ergastolo e della multa in lire un milione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante lo stato di custodia preventiva, nonché alle spese e danni in favore delle parti lese costituite parte civile, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione legale, alla perdita della patria potestà, dell'autorità maritale e della capacità di testare, in relazione ai seguenti reati:

Per il reato:

- b) del delitto di omicidio aggravato (artt.110-575-577 n. 3-61 n. 10 C.P.) , per avere agendo in concorso fra di loro e con premeditazione, cagionato la morte dell'App. dei Carabinieri Falcetta Salvatore a causa delle sue funzioni, attingendolo con due colpi d'arma da fuoco;
- c) del delitto di omicidio aggravato (artt.110-575-577 n. 3-61 n. 10 C.P.) , per avere agendo in concorso fra di loro e con premeditazione, cagionato la morte del Carabiniere Apuzzo Carmine, a causa delle sue funzioni, attingendolo con tre colpi d'arma da fuoco;
- d) del delitto di furto pluriaggravato (artt.110-624-625 nn.1-2-5 e 7 -61 n.5 C.P.) per essersi impossessati, agendo in concorso fra di loro, in numero di cinque ed al fine di trarne profitto, di due moschetti mod. 91/38 calibro 6,5 di tre pistole automatiche " Beretta" calibro 9 mod. 34 e delle relative fondine e munizioni- di tre uniformi in dotazione ai Carabinieri completi di bandoliere e berretti di tre cappotti, di un impermeabile e di una paletta per segnalazioni stradale sempre in dotazione ai Carabinieri , e di due tessere di riconoscimento rilasciate dall'Arma dei Carabinieri a Falcetta ed Apuzzo , sottraendoli dal posto fisso Carabinieri di Alcamo Marina, luogo di abitazione di Falcetta ed Apuzzo dove si introducevano usando violenza alle cose (portoncino d'ingresso e fili telefonici) e profittando di circostanze di tempo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa;
- e) del delitto di detenzione illegale d'arma 8artt.110-61 n. 2 C.P. 10 e 14 legge 14/10/1974 n. 497) per avere, in concorso fra di loro al fine di eseguire i reati sub.B9 e sub c) , detenuto

3

7

illegalmente una pistola cal. 7,65 modello 35 matricola 453576 ed altri armi comuni da sparo, nonché munizioni varie,

- f) del delitto di porto illegale d'arma (artt.110-61 n. 2 C.P. 12 e 14 legge 14/10/1974 n. 497) , per avere, in concorso fra di loro ed al fine di eseguire il reato sub b) e sub.c), portato illegalmente fuori dalla propria abitazione le armi e le munizioni sub. a),

Fatti commessi ed accertati in Alcamo il 27/1/1976

- g) del delitto di furto aggravato (artt.110-624-625 n. 2 e 5 C.P.) , per essersi impossessati, agendo in concorso fra di loro ed in numero di cinque ed al fine di trarne profitto, dell'autovettura Fiat 127 Speciale telaio n. 1507468 sottraendola con violenza sulle cose a Ferrara Gaspare che la deteneva nei locali della Concessionaria Fiat di Alcamo;

In Alcamo il 21/01/1976

- h) del delitto di furto aggravato (artt.110-624-625 n. 2 e 5 C.P.) , per essersi impossessati, agendo in concorso fra di loro ed in numero di cinque ed al fine di trarne profitto, dell'autovettura Fiat 127 Special telaio n. 1511360 sottraendola con violenza sulle cose a Ferrara Gaspare che la deteneva nei locali della Concessionaria Fiat di Alcamo;

In Alcamo il 21/01/1976

- i) del delitto di furto aggravato (artt.110-624-625 nn. 1 2 e 5 C.P., per essersi impossessati, agendo in concorso fra di loro, in numero di cinque ed al fine di trarne profitto, di un materasso, due lenzuola ed altri oggetti, sottraendoli nottetempo e con violenza sulle cose a Cottone Vincenzo che li deteneva nella propria casa di abitazione, dove si introducevano forzando la porta di ingresso con l'uso di fiamma ossidrica.

In Alcamo Marina Calatubo, una notte imprecisata tra il 4 e l'11 gennaio 1976.

- l) del delitto di furto aggravato (artt.110-624-625 nn. 2 e 5-61 C.P., per essersi impossessati, agendo in concorso fra di loro, in numero di cinque ed al fine di trarne profitto, di tabacchi ed alimenti sottraendoli a Giacalone Nicolo', che li deteneva nel suo esercizio, dove si introducevano nottetempo e con violenza sulle cose:

In contrada Canalotto di Alcamo la notte sul 25/12/1975

- m) del delitto di furto aggravato (artt.110-624-625 nn.5-7- C.p.) , per essersi impossessati, agendo in concorso fra di loro, in numero di cinque al fine di trarne profitto di n. 3 bombole di ossigeno,

II
4

4

sottraendole alla CILMES S.p.a. che li deteneva incustodite e perciò esposte per necessità alla pubblica fede:

In terr. di Alcamo in epoca imprecisata e comunque anteriore al 15 dicembre 1975

n) del delitto di interruzione di pubblico ufficio 8artt.110-340 C.P.9, per avere cagionato l'interruzione dell'ufficio e del servizio svolto dal posto fisso Carabinieri di Alcamo -Marina.

In Alcamo Marina il 27/01/1976

z) del reato di cui all'art.697 prima parte, in relazione all'art.14 cpv della legge 14/10/1975 n. 497, per avere detenuto illegalmente nella propria abitazione una cartuccia per pistola cal. 7,65 e una cartuccia per rivoltella cal. 8 Lebal

Accertato in Alcamo , il 18/2/1976

~~III~~

5

u

MOTIVAZIONE

IL FATTO

La mattina del 28 gennaio 1976, a seguito di una prima segnalazione effettuata da un equipaggio automontato facente parte dell'ufficio politico della Questura di Palermo, e della successiva ispezione eseguita dai Carabinieri della compagnia di Trapani, veniva constatato che nella casermetta di Alcamo Marina ignoti avevano violato la porta d'ingresso mediante l'utilizzo di fiamma ossidrica, liquefacendo la serratura, mettendo in subbuglio tutto l'ufficio e, nelle camere occupate dai due militari Falcetta Salvatore e Apuzzo Carmine, avevano trucidato i due militari sorprendendoli nel sonno, attingendoli con più colpi di pistola; si constatava altresì l'asportazione di armi, munizioni, uniformi ed altri oggetti; gli accertamenti balistici consentivano di accertare l'utilizzo di una sola pistola Beretta modello 34-35, utilizzata da un unico sparatore posizionato sì all'ingresso delle due stanze da letto; nelle prime fasi delle indagini veniva sentito un camionista, Pace Giuseppe, il quale, transitando per Alcamo Marina verso le ore 2,00 del 27 gennaio, aveva notato l'insegna della caserma dei carabinieri spenta, mentre la stessa era normalmente illuminata, nonché la presenza di una Fiat 124, rivista la mattina dopo, verso le 11:00, sempre davanti alla casermetta, con le due ruote posteriori a terra; nulla aveva invece notato un altro camionista, Bongiovanni Salvatore, transitato davanti alla casermetta intorno alle ore 3,15 del mattino.

Successivi accertamenti consentivano di verificare l'avvenuto furto di materiale utilizzato per l'assalto (cannello da taglio a spinta automatica, bombole vuote di ossigeno da 60 e 70 chili ciascuna, tubi di gomma di collegamento dei manometri e cavi di saldatrici) nel cantiere di un'impresa ubicata in località San Gaetano di Alcamo, avvenuto nel novembre del 1975, mentre in un altro cantiere sito in una vicina contrada, tra il 12 il 17 gennaio 1976 era stato asportato un cannello da taglio con ugello intercambiabile; veniva altresì verificato che, tra il 4 e l'11 gennaio 1976, in un villino di Alcamo Marina era stato perpetrato un altro furto, e la refurtiva in

questo caso riguardava un materasso, un guanciale, un paio di lenzuola per letto matrimoniale un asciugamano; il furto era stato commesso anche in questo caso con l'utilizzo di fiamma ossidrica, ed i ladri si erano avvalsi di un'autovettura Fiat modello 127 o 128 di colore verde, come verificato dalle tracce di vernice lasciate sui conci arenari del muro di cinta a seguito di incidente; il 3 gennaio 1976 risultava inoltre rubata dalla concessionaria Fiat di Alcamo una Fiat modello 127 verde, non immatricolata, successivamente ritrovata il 14 gennaio abbandonata alla periferia di Alcamo, con una lieve ammaccatura al parafrangente superiore sinistro; il 21 gennaio veniva altresì asportata dalla medesima concessionaria una Fiat 127 di color turchese, non immatricolata.

12 febbraio 1976 veniva identificato e fermato Vesco Giuseppe, mentre si trovava alla guida di una Fiat 127: il sospettato accennava ad una fuga ma veniva prontamente bloccato dai carabinieri; sull'autovettura veniva rinvenuta una pistola Beretta calibro 7,65 con caricatore con sette cartucce d'un colpo in canna; seguito di perquisizione, addosso al Vesco veniva sequestrata una pistola semiautomatica Beretta calibro 9 corto, custodita in una fondina, con caricatore di sette cartucce dello stesso calibro, avente matricola abrasa, oltre ad un coltello a serramanico e un altro caricatore di pistola calibro nove corto, completo di caricatore con sette cartucce dello stesso calibro; si accertava che l'autovettura risultava coincidere con quella rubata dalla concessionaria Fiat di Alcamo, la Beretta 7,65 era del tipo di quella utilizzata per compiere il duplice omicidio, mentre la fondina veniva riconosciuta come appartenente ad uno dei carabinieri in servizio presso la casermetta di Alkamar, assente la notte dell'eccidio.

A seguito di perquisizione sui luoghi di pertinenza delle fermato, venivano sequestrati due trapani, verosimilmente utilizzati per cancellare la matricola dell'arma Beretta calibro 9, due radio ricetrasmittenti, quotidiani con articoli relativi al duplice omicidio, un lenzuolo matrimoniale del tipo di quello rubato nel villino tra il 4 e l'11 gennaio 1976.

Il Vesco, in assenza di difensore, rendeva una prima confessione, con la quale indicava i propri complici nelle persone di Gullotta Giuseppe, Mandalà Giovanni, Santangelo Gaetano e Ferrantelli Vincenzo, fornendo una descrizione della dinamica dell'omicidio, indicando luoghi in cui erano stati occultati altri oggetti prelevati dalla casermetta, ed in particolare un garage da lui preso in affitto a Partinico e, quanto al denaro sottratto dalle uniformi dei militari, l'abitazione della propria zia, Manno Vincenza; il Vesco dichiarava altresì che i documenti personali di riconoscimento delle vittime erano stati bruciati all'interno del garage, dentro il quale venivano rinvenute bombole e attrezzature per fiamma ossidrica, oltre al sedile anteriore destro mancante della Fiat 127 alla cui guida era stato sorpreso il Vesco.

All'arrivo del difensore, avvocato Eleonora Granozzi, il fermato rendeva versione diversa dei fatti, confermando solo la confessione del truce omicidio, ma scagionando gli altri chiamati in correità, negando altresì di avere fornito indicazioni sul garage di Partinico; successivamente, prima delle ore 7,00 del mattino, il Vesco redigeva in maniera autografa un memoriale, consegnato a due vice-pretori onorari, con il quale confermava la confessione ma anche la chiamata in correità dei quattro soggetti sopra indicati, specificando i ruoli da ciascuno avuti nel duplice omicidio.

Si procedeva quindi al fermo dei quattro presunti complici, venivano rinvenuti gli oggetti indicati dal Vesco e provento della refurtiva presso il garage e, quanto al denaro, presso l'abitazione della di lui zia, veniva sequestrata al Mandalà una Fiat 124 di colore verde oliva ed una giacca sulla quale venivano descritte tracce ematiche che, a seguito di perizia ematologica, risultavano appartenere ad un gruppo e sottogruppo sanguigno compatibili con quelli del carabiniere Apuzzo; presso l'abitazione del Gullotta venivano rinvenuti due bossoli per moschetto e due cartucce per arma da fuoco corta calibro 7,65 e calibro 8.

Il Santangelo, alla presenza del difensore, rendeva dichiarazioni confessorie, dichiarando di essersi incontrato con i complici proprio allo scopo di assaltare la casermetta di Alkamar; anche il Gullotta, presente un difensore d'ufficio, confessava l'omicidio dichiarando di avere personalmente sparato, ma indicava lo scopo iniziale

della missione in una passeggiata; il Ferrantelli, alla presenza di un difensore di fiducia, ammetteva il duplice omicidio, indicando quale motivo dell'incontro quello di andare a donne, ma rifiutava di sottoscrivere il relativo verbale, dichiarando di non ritenerlo necessario; il Mandalà si avvaleva della facoltà di non rispondere, pur dichiarandosi estraneo ai fatti.

Successivamente, nell'interrogatorio in carcere del 13 febbraio 1976, alla presenza del magistrato, i fermati ritrattavano ogni precedente dichiarazione confessoria ed insieme al Vesco dichiaravano di avere subito violenze fisiche e minacce da parte degli investigatori, alcuni in luogo diverso dalla caserma di Alcamo, dove erano stati condotti incappucciati ed erano stati costretti ad ingurgitare acqua e sale ed a subire altre violenze: solo a causa di tali maltrattamenti si erano determinati a confessare.

In particolare Vesco, Ferrantelli e Mandalà, nei successivi interrogatori, chiedevano di essere condotti presso la caserma di Sirignano, presso la quale erano stati verosimilmente sottoposti a violenza, fornendo una sommaria descrizione dei locali: tale corrispondenza veniva successivamente accertata dal giudice istruttore.

I carabinieri che si erano occupati dalle indagini negavano di avere perpetrato mai alcuna violenza sugli indagati.

Il Vesco, successivamente deceduto in carcere per presunto suicidio, non rivelerà mai, dopo il memoriale, altri nomi dei complici del duplice omicidio.

L'ISTANZA DI REVISIONE

Con la richiesta sopra indicata la difesa degli eredi di Mandalà Giovanni, nelle more deceduto, chiedeva la revisione della citata sentenza, con la quale quest'ultimo era stato condannato per il duplice omicidio di carabinieri Salvatore Falcetta e Apuzzo Carmine, con cinque colpi di pistola calibro 7,65 la notte del 27 gennaio 1976, sulla scorta della chiamata in correità effettuata da Vesco Giuseppe nell'interrogatorio reso il 12 febbraio 1976 e nel memoriale autografo, successivamente ritrattata, di quella resa da Gullotta Giuseppe la notte del 13 febbraio

1976, anch'essa ritrattata, e della perizia ematologica effettuata su una giacca rinvenuta e sequestrata presso l'abitazione del Mandalà, sulla quale erano state rilevate tracce di sangue riconducibili al medesimo gruppo sanguigno di uno dei Carabinieri uccisi; la condanna, in cui si attribuiva al Mandalà il ruolo di colui che aveva aperto con la fiamma ossidrica l'accesso alla caserma di Alcamo Marina, non dava contezza del movente dell'eccidio, pur escludendo la natura di atto di terrorismo o di mafia, quanto piuttosto quello di una iniziale bravata, degenerata nell'omicidio, posta in essere da un gruppo di amici, il Vesco, Ferantelli, Santangelo e Gullotta, trascinati dal primo, intellettualmente superiore e ideologizzato politicamente.

Rilevava l'istante che, malgrado tutti i coimputati del Mandalà, unico a non avere mai confessato, avessero coralmemente ritrattato non appena messi a disposizione del magistrato, ed avessero denunciato - insieme al Mandalà - di avere subito violenza fisica, la sentenza di condanna aveva ritenuto l'insussistenza delle asserite violenze, incompatibili con le escoriazioni e le ecchimosi al viso dei soli Gullotta e Ferrantelli, di natura ed entità tali da non giustificare il pesante effetto intimidatorio che si voleva essere stato sortito.

Evidenziava ancora l'istante che, a seguito delle dichiarazioni rese dall'ex carabiniere Olinò Renato, era stato aperto un procedimento, poi archiviato per prescrizione, nei confronti degli ex carabinieri Provenzano Giovanni, Scibilia Francesco, Pignatella Fiorino e di Bona per i reati di sequestro di persona e lesioni, ed erano state inoltrate istanze di revisione per Gullotta Giuseppe, Ferrantelli Vincenzo e Santangelo Gaetano.

La revisione veniva richiesta in considerazione di nuove prove, ed in particolare della dichiarazione testimoniale resa dall'ex brigadiere del nucleo anticrimine Olinò Renato, il quale aveva confermato che sin dall'inizio il Vesco Giuseppe, su ordine del colonnello Giuseppe Russo, comandante del nucleo investigativo di Palermo, in assenza di un magistrato e di un avvocato, era stato incappucciato con un copricuscino e caricato su un furgone bianco, trasportato nella casermetta sita in località Sirignano: ivi l'arrestato veniva sottoposta a torture, in

particolare a scariche elettriche, e fu anche inscenata una vera e propria esecuzione simulata; il Vesco fu poi costretto a ingurgitare quantità di acqua e sale con il naso tappato con l'utilizzo di un imbuto, alla presenza di un medico del nucleo di Palermo, anch'egli incappucciato, con il compito di monitorare le condizioni di salute dell'arrestato; alla fine il Vesco indicò il luogo in cui erano nascoste le armi che poi vennero successivamente rinvenute a seguito dell'immediata perquisizione; successivamente i carabinieri continuarono a far ingurgitare al Vesco acqua e sale finché lo stesso non fece il nome anche di presunti complici, rintracciati nella nottata, anch'essi sottoposti a sevizie; tutti, tranne Mandalà Giovanni, resero ampie confessioni.

La veridicità delle dichiarazioni rese dall'Olino erano state riscontrate dalle intercettazioni telefoniche autorizzate nell'ambito del procedimento penale a carico degli altri carabinieri chiamati in correità dall'Olino: in particolare, durante due conversazioni intercorse tra la moglie e i figli di Provenzano Giovanni emergeva la consapevolezza degli stessi che il padre, per averglielo personalmente raccontato, aveva all'epoca cambiato la disposizione dei mobili della stanza dove erano state poste in essere le sevizie, nonché la conoscenza delle violenze più volte esercitate sui fermati.

Anche le dichiarazioni rese da Scibilia Giuseppe costituivano materiale probatorio nuovo: lo stesso, sentito in veste di indagato nel corso del processo celebratosi innanzi alla Corte di Appello di Reggio Calabria per la revisione della condanna emessa nei confronti di Gullotta Giuseppe, pur negando le violenze, aveva confermato che Olino era uomo di fiducia del colonnello Russo.

Ulteriore prova nuova era costituita dalle dichiarazioni di Messina Leonardo, collaboratore di giustizia, il quale aveva dichiarato il 29 maggio 1999, nell'ambito dell'attività di indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, di avere appreso da Cali Luigi che amici della famiglia di Alcamo si erano messi nei guai, ed in particolare che tempo prima era stato programmato un attacco a varie sedi delle istituzioni ubicate in alcuni comuni della Sicilia, ma poco tempo prima della data

fissata per l'esecuzione del piano era giunto un contrordine con cui si era deciso di soprassedere: tale revoca non era stata mai comunicata alla famiglia mafiosa di Alcamo, che pertanto aveva assaltato la casermetta dei carabinieri.

L'istante offriva in produzione le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio da Gullotta Giuseppe al Procuratore della Repubblica di Trapani in data 8 luglio 2008, in cui il Gullotta confermava le violenze subite, eseguite fino a stremarlo ed a ridurlo in condizioni di totale panico, in modo da costringerlo a confermare le dichiarazioni sollecitate dai carabinieri.

L'istante concludeva pertanto insistendo affinché la Corte di Appello adita, previa declaratoria di ammissibilità, revocasse la sentenza di condanna del Mandalà emessa dalla corte di assise di appello di Palermo il 26 novembre 1985, e ogni altra sentenza dalla stessa richiamata, in ogni capo da considerarsi lesivo degli interessi di Mandalà Giovanni e dei suoi eredi.

A seguito dell'ordinanza di inammissibilità emessa dalla Corte di Appello di Caltanissetta, del successivo annullamento da parte della Corte di Cassazione, il difensore degli eredi di Mandalà Giovanni insisteva per la revoca dell'impugnata sentenza, evidenziando che la Corte di Appello di Reggio Calabria, con la sentenza del 13 febbraio 2012, aveva nelle more assolto Gullotta Giuseppe disponendo la revoca della sentenza di condanna, su conforme richiesta del Procuratore Generale, ed analogo procedimento era stato incoato innanzi alla Corte di Appello di Catania, sezione minori, per la revoca della condanna emessa nei confronti di Ferrantelli Vincenzo e Santangelo Gaetano.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI REVISIONE

Ritenuta l'ammissibilità della richiesta, nel corso del procedimento innanzi a questa sezione della Corte di Appello di Catania, su conforme richiesta della difesa e del Procuratore Generale dott.ssa Mariella Ledda, venivano ammessi i verbali delle dichiarazioni rese da Olinò Renato, dall'avvocato Francesco Lauria, da Gullotta Giuseppe, da Vasile Vincenzo, da La Licata Francesco, da Messina Leonardo, da

Provenzano Giovanni, da Pignatella Fiorino, da Scibilia Giuseppe ,da Provenzano Michele, da Provenzano Rossana.

All'udienza del 30 maggio 2013 si procedeva all'esame di Messina Leonardo; all'udienza del 10 ottobre 2013 Timpa Maria rendeva testimonianza, e veniva altresì acquisita documentazione prodotta dalla difesa (certificato storico anagrafico, certificato di stato di famiglia originario di una determinazione dell'emogruppo di Mandalà Eleonora, nipote del condannato) ; all'udienza del 19 dicembre 2013 veniva esaminato il consulente tecnico della difesa, medico-legale, Stefano D'Errico, e veniva prodotta la relativa relazione redatta unitamente al professore Vittorio Fineschi.

Al fascicolo venivano inoltre acquisite le sentenze della Corte di Appello di Reggio Calabria del 13 febbraio 2012 di revoca, per non aver commesso il fatto, della condanna inflitta nei confronti di Gullotta Giuseppe con la sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania del 29 novembre 1989, e della Corte di Appello di Catania, sezione minori, di revoca, con la medesima formula assolutoria, della condanna inflitta nei confronti di Santangelo Gaetano e Ferrantelli Vincenzo, dalla Corte di Appello di Caltanissetta, sezione per i minorenni, in data 6 aprile 1991, pronunce entrambe irrevocabili.

Sempre nel corso del procedimento veniva richiesta l'acquisizione del reperto confiscato del procedimento penale in esito al quale era stato condannato Mandalà Giovanni, contenente la giacca con le macchie di sangue sequestrate all'allora indagato, ma veniva altresì accertato, come da ordinanza della Corte di Assise di Trapani del 18 aprile 2013, che il medesimo reperto era stato distrutto in un verbale del 29 aprile 1997, in mancanza di qualsiasi provvedimento dell'autorità giudiziaria che disponesse tale distruzione.

All'udienza del 17 febbraio 2014 le parti concludevano chiedendo concordemente la revoca della condanna inflitta a Mandalà Giovanni e la Corte, previa camera di consiglio, decideva come da dispositivo ritualmente letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Corte che l'istanza di revisione debba essere accolta.

Ed invero giova premettere che, nella sentenza impugnata, emessa dalla Corte di Assise di Trapani il 10 febbraio 1981, il Mandalà era stato condannato, a fronte dell'assoluzione degli altri coimputati Gullotta, Santangelo e Ferrantelli, sulla scorta di un quadro indiziario ritenuto sufficiente a fondare la pronuncia di colpevolezza: in particolare la condanna del Mandalà era stata basata sulla chiamata di correo effettuato da Vesco Francesco, sulle confessioni stragiudiziali di quasi tutti i chiamati (ad eccezione del solo Mandalà), e sulla causale del delitto, nonché sull'ulteriore riscontro costituito dalla perizia effettuata sulla giacca sequestrata all'imputato, che presentava macchie di sangue con gruppo sanguigno uguale a quello dell'Apuzzo.

Il Vesco veniva ritenuto attendibile in quanto il memoriale contenente l'accusa era stato sottoscritto alla presenza di due vicepretori di Alcamo, i quali erano stati presenti fin dalla sera precedente nella caserma dei Carabinieri, partecipando ad atti preistruttori, tra cui le perquisizioni dei luoghi indicati dal Vesco quali deposito della refurtiva; evidenziava la Corte che, anche laddove il predetto memoriale fosse stato redatto in assenza dei due vicepretori, in ogni caso risultava credibile, in quanto redatto di suo pugno dal Vesco, che si era attribuito il ruolo più defilato di palo nel duplice omicidio, ed in quel frangente presentava uno stato d'animo sereno, confermato anche dal di lui padre.

La chiamata in correità veniva tuttavia ritenuta attendibile solo nei confronti del Mandalà: ed invero le accuse nei confronti di quest'ultimo risultavano riscontrate dagli stretti rapporti tra il Vesco ed il Mandalà, non giustificabili da altre ragioni, stante la differenza di età, di provenienza, di attività lavorativa e di stato familiare; dalla vicinanza del Mandalà, per alcuni rapporti familiari, con la malavita locale; dalla scelta del covo dove era stata rinvenuta parte della refurtiva nel paese di origine e di residenza del Mandalà (Partinico); dalle risultanze della perizia ematologica sulle tracce rinvenute sulla giacca sequestrata all'imputato; dalla presenza, riferita da

uno dei camionisti, Pace Giuseppe, di una Fiat 124, auto del tipo di quella trovata in possesso del Mandalà, rivolta verso Trapani e posta davanti alla casermetta verso le ore 2,15 (orario coerente con la ricostruzione dei fatti offerta dal Vesco, il quale aveva collocato il duplice omicidio tra le 2,30 e le 3,30); dal fallimento dell'alibi del Mandalà, il quale aveva dichiarato di essersi trovato nella tarda serata del 26 gennaio 1976 a Partinico.

La predetta decisione di condanna era stata confermata dalla Corte di Assise di Appello di Palermo con la sentenza del 23 giugno 1982, la quale aveva altresì condannato gli altri coimputati per il duplice omicidio, disattendendo le argomentazioni difensive già esaminate dal giudice di primo grado, ed in particolare quelle relative alla mancanza di una causale (ricondata alla personalità complessa del Vesco, influenzato da modelli di terrorismo, pervaso da idee rivoluzionarie ed avente un forte ascendente sui complici, soggetti dalla personalità più semplice), alle violenze e torture subite dai fermati, alla frode processuale relativa all'accertamento delle tracce ematiche rinvenute sulla giacca sequestrata al Mandalà.

La decisione di secondo grado veniva annullata dalla Corte di Cassazione con sentenza del 22 dicembre 1984, con la quale si censurava, fra l'altro, la valutazione fatta dal giudice di appello in ordine alle violenze denunciate dagli imputati e dei risultati della perizia balistica, disattesa dai giudici di Palermo; con particolare riferimento al Mandalà la Suprema Corte evidenziava che gli unici elementi sui quali doveva concentrarsi il giudice del rinvio erano costituiti dalla chiamata in correità del Vesco e dal ritrovamento della giacca macchiata di sangue presso l'abitazione del Mandalà; prive di rilievo indiziario risultavano invece la chiamata in correità dei tre ragazzi, l'amicizia e la frequentazione del Vesco, la provenienza del Mandalà da Partinico, dove il Vesco aveva approntato il garage-covo, la presenza di una 124 affine a quella del Mandalà, nei pressi della caserma di Alcamo Marina, le presunte reticenze e menzogne del Mandalà in ordine al possesso della giacca ed alla causa delle macchie.

In sede di rinvio, altra sezione della Corte di Assise di appello di Palermo, con sentenza del 26 novembre 1985, condannava definitivamente all'ergastolo il Mandalà, avvalorando il giudizio di attendibilità delle argomentazioni già formulate con la sentenza impugnata, evidenziando che anche la Corte di Cassazione aveva escluso la ricorrenza delle torture, così come la nullità degli interrogatori effettuati.

Ciò premesso, giova rilevare che la presente revisione interessa certamente le nuove prove sopravvenute ai sensi dell'articolo 630 comma primo lettera C) c.p.p., in particolare le deposizioni già rese dal teste Olinò Renato nel processo svoltosi innanzi alla corte di appello di Reggio Calabria, nonché da Gullotta Giuseppe, da Scibilia Giuseppe, dall'avvocato Francesco Lauria, dall'avvocato Granozzi Eleonora, da Calcara Vincenzo, da La Licata Francesco, da Provenzano Michele Salvatore, tutte acquisite al presente procedimento; sono state altresì prodotte le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche, progressivi 528 e 529, relative a conversazioni intercorse tra gli eredi di Provenzano Giovanni; risulta inoltre acquisita la relazione di perizia ematologica forense concernente le tracce ematiche umane rinvenute sulla giacca di Madalà Giovanni comparativamente al sangue di Falcetta Salvatore, Apuzzo Carmine e dello stesso Mandalà, nonché su alcuni indumenti sequestrati nell'abitazione di Santangelo Gaetano e Mandalà; infine sono state raccolte le deposizioni del collaboratore di giustizia Messina Leonardo e di Timpa Maria.

Deve rilevarsi che l'ambito dell'odierno giudizio riguarda altresì la lettera A del predetto articolo 630 c.p.c., in quanto la sentenza di condanna oggetto di revisione si pone in termini di inconciliabilità assoluta con le altre due sentenze di revisione, emesse dalla Corte di Appello di Reggio Calabria e dalla sezione minori della Corte di Appello di Catania, le quali hanno accertato la totale inattendibilità delle chiamate in correità effettuate dal Vesco.

Alla luce delle suddette nuove prove sopravvenute, nonché dell'acquisizione delle sentenze di revisione già emessa nei confronti dei presunti complici, la sentenza di condanna oggetto del presente procedimento deve essere revocata, in quanto il

quadro indiziario già vagliato a carico del Mandalà e posto a sostegno della dichiarazione della sua colpevolezza risulta totalmente crollato.

Si ritiene utile, al fine di effettuare la prova di resistenza, sempre nell'ottica di una rivisitazione critica dell'intero materiale probatorio acquisito nel procedimento che ha portato alla condanna del Mandalà, sfrondare il campo, come già operato dalla Corte di Cassazione da taluni indizi come tali indicati dai giudici di merito, ed in particolare sia dalla Corte di assise di Trapani nella sentenza del 10 febbraio 1981 sia dalla Corte di Assise di Palermo del 23 giugno 1982 (sentenza poi annullata dalla Suprema Corte), che confermò una prima volta l'impianto accusatorio a carico del Mandalà, indizi che risultano insussistenti già alla luce di una lettura complessiva dell'impianto motivazionale della condanna medesima.

In particolare, la presenza di una Fiat 124 innanzi alla caserma di Alcamo la notte tra il 26 e il 27 gennaio 1976, notata da un camionista, Pace Giuseppe, risulta pacificamente non riconducibile al Mandalà: lo stesso camionista, invero, ricordava di avere visto la medesima autovettura la mattina dopo, e di aver notato che la stessa aveva le ruote sgonfie: trattavasi invero di una Fiat 124 appartenente a uno dei due carabinieri uccisi, e non al Mandalà.

Giova inoltre rilevare che la vernice verde rinvenuta sui conci arenari, sui quali era stata effettuata perizia, era riconducibile a quella della 127 verde rubata da ignoti ed utilizzata per compiere l'omicidio, e non alla vernice della Fiat 124 di proprietà di Mandalà Giovanni.

Anche la stessa frequentazione del Mandalà con il Vesco, utilizzata come riscontro alle dichiarazioni accusatorie di quest'ultimo, non costituiva certamente indizio di colpevolezza del Mandalà in relazione al duplice efferato omicidio, come invece sostenuto dai giudici trapanesi.

La labilità dell'argomentazione in ordine al fatto che il Mandalà abitava a Partinico, e quindi poteva conoscere l'esistenza di un garage da affittare, dove poi fu rinvenuta parte della refurtiva, e quindi la possibilità che lo stesso avesse consigliato al Vesco il luogo da scegliere come covo, si commenta da sola.

A sostegno della pronuncia di condanna rimangono quindi soltanto la chiamata in correità effettuata da Vesco Giuseppe e le tracce ematiche rinvenute sulla giacca sequestrata al Mandalà (elementi sui quali, giova ribadirlo, la stessa Corte di Cassazione, annullando la sentenza della corte di assise di appello di Palermo del 23 giugno 1982, aveva invitato il giudice del rinvio a concentrare la propria valutazione).

Quanto alle dichiarazioni del Vesco, così come anche di quelle degli allora coindagati, non ritiene l'odierno collegio di doversi dilungare sulla totale inutilizzabilità delle stesse, in quanto estorte sotto tortura da parte di una squadra di carabinieri, comandati dal capitano Russo Giuseppe, i cui nomi non compaiono ufficialmente negli atti delle indagini, nel corso di pseudo interrogatori effettuati in prevalenza nella caserma di Sirignano: sul punto fanno oramai stato gli accertamenti fatti propri dalla Corte di appello di Reggio Calabria nel procedimento nei confronti del Gullotta e dalla Corte di Appello, sezione minorenni, di Catania, nei confronti del Santangelo e del Ferrantelli, alle quali integralmente si rinvia sul punto.

In questa sede basti solo rilevare che il racconto dell'Olino, acquisito agli atti del presente procedimento, nel quale il Vesco interrogato dopo essere stato completamente denudato, legato a due casse, obbligato ad ingurgitare acqua e sale, sottoposto a scariche elettriche, tutto al fine di fornire nomi di eventuali complici, successivamente sottoposti anch'essi a violenti maltrattamenti, è risultato coincidente con la descrizione dei luoghi di tortura (ed in particolare della caserma di Sirignano) e delle modalità delle violenze come narrati dal Vesco, dal Gullotta, dal Santangelo e dal Ferrantelli in sede di ritrattazione.

Rileva inoltre la Corte, in ciò accogliendo le argomentazioni difensive sul punto, che, per quanto concerne la sanzione processuale derivante dalla circostanza oggettivamente dimostrata che le dichiarazioni confessorie furono rese sotto tortura dal Vesco e dagli altri accusati, pur in assenza di una specifica criminalizzazione in Italia del reato di tortura nonché di una previsione espressa nel codice di procedura penale vigente concernente l'inutilizzabilità di dichiarazioni rese con mezzi

coercitivi, analoga a quella prevista dall'attuale codice all'articolo 188, già all'epoca dei fatti era in vigore la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata in Italia nel 1955.

Tale convenzione, all'articolo 3, sancisce il divieto assoluto di tortura e trattamenti inumani: pertanto, anche in assenza, all'epoca dei fatti, di una sanzione di inutilizzabilità assoluta delle prove acquisite con l'utilizzo di metodi o tecniche idonee ad influire sulla libertà di autodeterminazione e ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti, come quello previsto dall'articolo 188 del vigente codice di procedura penale, deve ritenersi che, anche nel 1976, la normativa sovranazionale di riferimento era tuttavia applicabile nel nostro ordinamento attraverso il richiamo operato non dall'articolo 117 della Costituzione, la cui novella non era ancora entrata in vigore, ma mediante il disposto dell'articolo 10 della Costituzione.

A ciò si aggiunga che l'articolo 13 della nostra Carta costituzionale, al comma quattro, prevedeva già all'epoca dei fatti la punizione di ogni violenza fisica e morale sulla persona comunque sottoposta a restrizioni di libertà.

Da ultimo, anche in assenza della previsione espressa del reato di tortura, risulta evidente che le condotte poste in essere dalla squadra speciale dei carabinieri nei confronti degli allora indagati integrarono comunque una serie di reati (percosse, lesioni, minacce, maltrattamenti) certamente vigenti all'epoca dei fatti: l'assunzione di prove in tale contesto criminale, in uno Stato di diritto che comunque salvaguardava i diritti fondamentali dell'individuo, non poteva che comportare l'invalidazione delle dichiarazioni rese dai soggetti sottoposti a tali trattamenti, dovendosi *a contrario* sostenere che qualsiasi dichiarazione confessoria resa dall'indagato nel contesto del codice previgente, anche sotto espressa minaccia, e quindi con totale falsificazione della volontà dichiarativa, potesse comunque essere idonea a sopportare una pronuncia di condanna.

Rileva l'odierno collegio che la sanzione di inutilizzabilità risulta desumibile anche dal complesso delle norme del codice allora vigente relative alla legittima

formazione della prova, strumentale all'accertamento dei reati, ed ovviamente incompatibile con una genesi probatoria fondata sulla commissione di delitti.

Del resto giova osservare che la giurisprudenza vigente sotto il vigore del codice di procedura penale precedente all'attuale, riconosceva già, in taluni casi, certamente meno gravi di quello di cui ci si occupa, l'inutilizzabilità di prove assunte in violazione di diritti fondamentali dell'individuo, quali ad esempio quello della segretezza della corrispondenza dei detenuti, o quello dell'assistenza del difensore durante l'interrogatorio (cfr., Corte di Cassazione, sezione II, sentenza n.10218 del 05/07/1988: *la legge penitenziaria tutela espressamente la segretezza della corrispondenza epistolare e dei colloqui dei detenuti, prescindendo completamente dal loro contenuto e dalle persone interessate, con riferimento ai contatti con il mondo esterno, ma senza escludere i rapporti dei detenuti fra di loro, non sottratti alla doverosa osservanza delle norme costituzionali riguardanti i diritti individuali non incompatibili con la particolare situazione dei detenuti: ne consegue l'illiceità e l' inutilizzabilità a fini probatori di ogni tipo di intercettazione di comunicazione fra detenuti anche effettuata dalla polizia.* Ed ancora, Corte di Cassazione, sez. 6, sentenza n.5531 del 20/02/1974: *le modificazioni apportate all'art 304 cod proc pen dall'art 8 della legge 5 dicembre 1969, n 932, hanno dichiaratamente lo scopo di aumentare e rinvigorire i presidi difensivi dell'imputato o indiziato, fin dal suo primo contatto con gli inquirenti o con il giudice, assicurandogli nel contempo l'assistenza immediata del difensore. Il principio generale introdotto dalla novella, nel senso della inutilizzabilità nel processo di interrogatori resi senza le garanzie e i presidi disposti dall'art 304 cod proc pen nel nuovo testo, vale anche nel caso in cui l'indizio di reato si configuri nel corso di un già iniziato interrogatorio: in tal caso, le ammissioni o dichiarazioni contenute nel verbale davanti alla polizia giudiziaria, prima della domanda che fa sorgere l'indizio di reato, non possono in alcun modo venir utilizzate nel processo, quali elementi complementari o sussidiari).*

Alla luce di quanto sopra, deve conclusivamente ritenersi l'inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese nei confronti del Mandalà da parte del Vesco e degli

altri arrestati, in quanto assunte in violazione di normativa primaria, anche di rango internazionale e costituzionale, già vigente all'epoca dei fatti.

Constatata pertanto la non resistenza della prova principale di accusa del Mandalà rispetto alle nuove emergenze probatorie acquisite al presente procedimento, giova compiere analogo valutazione in relazione all'ulteriore emergenza probatoria utilizzata per condannare il Mandalà dai giudici di Trapani e di Palermo, e cioè il rinvenimento di tracce di sangue su una giacca sequestrata al condannato durante le indagini.

A tale riguardo ritiene il collegio che tale indizio, per le argomentazioni di seguito esposte, sia del tutto inidoneo, da solo, a supportare una pronuncia di condanna nei confronti del Mandalà, sia con riferimento alla possibile provenienza del sangue da persona avente lo stesso gruppo sanguigno di quello relativo alle tracce ematiche rinvenute sulla giacca, ma diverso dal povero carabiniere ucciso, sia con riguardo agli accertamenti tecnici trasfusi dalla difesa nel presente procedimento, non contestati dalla Pubblica Accusa, e ritenuti particolarmente attendibili sia con riguardo alla possibile erroneità dell'accertamento eseguito dai periti, sia con riferimento alla frode processuale, tecnicamente ritenuta possibile, contrariamente a quanto sostenuto dai periti del procedimento che aveva portato alla condanna del Mandalà.

Ed invero la prova ematologica sulla giacca sequestrata all'imputato, ed in particolare la riconducibilità delle macchie di sangue all'Apuzzo, è stata ritenuta decisiva nella valutazione di colpevolezza del Mandalà dalle Corti di Appello di Trapani e di Palermo, le quali hanno escluso la fondatezza delle argomentazioni difensive, in base alle quali non vi era prova, in primo luogo, che tali macchie fossero proprio di sangue (e non di vino, ad esempio, considerato il lavoro di bottaio svolto dal Mandalà), che in ogni caso, se di sangue si trattava, che lo stesso fosse riconducibile al carabiniere ucciso, quanto piuttosto al Mandalà o ai suoi parenti, e in terzo luogo che non fosse stata posta in essere una frode processuale, e cioè il doloso imbrattamento della giacca del Mandalà con il sangue dell'Apuzzo.

L'ipotesi che non si trattasse di sangue viene esclusa dei periti nel giudizio di merito, in quanto gli stessi periti, sul punto richiamati espressamente ad esprimere la loro valutazione tecnica, accertarono che non vi era traccia di zuccheri provenienti da vino, raggelato od altre sostanze sulla giacca del Mandalà.

Nella perizia agli atti del procedimento impugnato, in particolare quella relativa all'accertamento del gruppo sanguigno del Mandalà e la comparazione, tramite utilizzo di antigeni, delle tracce di sangue rinvenute sulla giacca in sequestro con quelle dell'imputato o delle vittime, si concludeva per la riconducibilità del gruppo delle tracce ematiche rinvenute sulla giacca dell'indagato a quello del carabiniere Carmine Apuzzo (0 RH positivo), diverso da quello del Mandalà (A RH negativo), pur riconoscendo un margine di errore del 20,25%.

A tale riguardo la consulenza tecnica espletata dalla difesa nel presente giudizio ha evidenziato che, per via dei processi di degradazione, non tutti gli antigeni possono captare l'antisiero, o addirittura l'uso di un antisiero troppo forte può ingannare il risultato, poiché quello residuo resta comunque forte e può venir fuori un falso dato negativo; inoltre, secondo gli studi di Nilesen ed Henningsen, la dimostrazione del fattore RH con il consueto metodo dell'assorbimento-inibizione era estremamente complesso, e raramente era in grado di fornire risultati inequivocabili; a ciò si aggiunga che i periti Fallucca e Giaccone non avevano effettuato test diagnostici già disponibili all'epoca dei fatti, propedeutici alla determinazione del sesso dei campioni ematici prelevati dalla giacca; l'attendibilità dell'accertamento era inoltre legato irrimediabilmente al rigoroso protocollo metodologico in grado di garantire la correttezza della catena di custodia ed escludere con certezza la contaminazione degli stessi da parte di fattori esogeni; errata risultava poi l'asserita rarità del gruppo sanguigno rilevato dai periti sulle tracce ematiche della giacca e sul sangue della vittima (0,8% della popolazione) in realtà pari all'1,76% della popolazione caucasica ed al 19,36% della popolazione africana; da ultimo rilevavano i consulenti della difesa la possibilità di rendere liquido il sangue essiccato, attraverso la vaporizzazione della soluzione fisiologica.

Ciò posto, ritiene l'odierno collegio che i suddetti elementi non siano di per sé in grado di escludere con certezza la riconducibilità del sangue prelevato dalla giacca del Mandalà a quello di un gruppo sanguigno compatibile con quello del carabiniere Apuzzo (il cui accertamento, tramite l'esame del DNA, risulta oggi impossibile a causa della inopinata distruzione del reperto contenente la giacca del Mandalà).

Non si ritiene al riguardo verosimile, tuttavia, la riconducibilità del sangue, presente con numerose macchie sulla giacca del Mandalà, a quello di una parente di quest'ultimo, prospettata dalla difesa anche del presente procedimento, corroborata dal certificato attestante la coincidenza del gruppo sanguigno di una nipote del Mandalà, Mandalà Eleonora, con quello del carabiniere Apuzzo: a tale riguardo la difesa argomentava sulla possibilità che la presenza di tracce di sangue potesse provenire anche dalla predetta minore, che all'epoca dei fatti soffriva di tonsillite e veniva per tale motivo talvolta portata dell'ospedale anche dallo zio Mandalà Giovanni, come testimoniato da Timpa Maria nel presente procedimento.

Quest'ultima, nel corso dell'esame testimoniale reso innanzi a questo collegio, ha tuttavia riferito che le giacche sequestrate al marito, fra cui quella ritenuta corpo di reato, erano prive di macchie, in quanto la Timpa era solita conservare gli abiti del marito solo se gli stessi erano puliti, mentre se erano sporchi li portava previamente in lavanderia.

Rimane quindi da esaminare l'argomentazione relativa alla frode processuale, ed in particolare alla falsificazione della prova relativa alla presenza di sangue sulla giacca del Mandalà.

L'ipotesi dell'inquinamento probatorio è stata esclusa dai giudici di merito e ritenuta calunniosa nei confronti degli organi inquirenti in quanto, dall'ultima perizia effettuata sulla giacca medesima dai dottori Giaccone e Fallucca, viene esclusa la presenza di anticoagulanti, e pertanto non risultava possibile che il sangue del militare fosse stato conservato per oltre 20 giorni (il duplice omicidio risale al 27 gennaio 1976, mentre il sequestro della giacca fu effettuato il 17 febbraio 1976) e poi riversato sulla giacca dell'imputato senza l'uso di anticoagulante.

In realtà, come emerso dalla consulenza tecnica effettuata nel presente procedimento dalla difesa, non era certamente necessario l'utilizzo di anticoagulante per diluire una crosta di sangue eventualmente raccolta sulla scena del delitto e riversarla, anche a distanza di giorni, sulla giacca sequestrata al Mandalà: all'uopo sarebbe stato sufficiente utilizzare una comune soluzione fisiologica acquistabile in farmacia per ottenere il medesimo risultato, senza la necessità dell'uso di anticoagulante.

Rimane quindi in piedi l'ipotesi della frode processuale, sempre però che si dimostri che gli organi di polizia giudiziaria fossero in possesso di campioni del sangue riconducibili ai poveri Carabinieri uccisi nel feroce agguato del 27 gennaio 1976.

Tale prova, pur non necessaria in un contesto di forte inquinamento probatorio che ha caratterizzato certamente le indagini a carico del Mandalà e degli altri presunti complici, desumibile dalle torture alle quali gli stessi sono stati sottoposti in sede di interrogatorio, risulta tuttavia documentalmente dimostrata.

Ed invero, come evidenziato per la prima volta dal Procuratore Generale d'udienza, a seguito di una attenta lettura degli atti del procedimento, già alla data del 6 febbraio 1976 veniva con verbale conferito un incarico peritale in ordine ad accertamenti ematici da effettuare non sulla giacca dell'imputato, all'epoca non ancora sequestrata, ma sulle scarpe di tale Lipari Ignazio, in tale momento indagato, in quanto presso la sua abitazione erano state rinvenute delle calzature con delle tracce che sembravano ematiche: in tale sede fu dato incarico, sempre al dottore Giaccone ed al dottore Falluca, di verificare se tali sostanze fossero di natura ematica e, in caso positivo, di compararle con i campioni di sangue dei carabinieri uccisi.

Nel verbale predetto, in cui non vengono indicati i nomi dei carabinieri procedenti, la cui firma in calce al documento risulta illeggibile, si dava atto dell'apertura del "reperto numero 10" contenuto in uno scatolo di cartone pressato, legato con lo spago, sigillato con ceralacca e con legenda a firma del capitano

Vincenzo Russo (solo omonimo con il capitano Giuseppe Russo, incaricato delle indagini); si dava altresì atto che tale reperto era costituito da un foglio di carta gialla chiusa con nastro adesivo con l'indicazione di "reperto contenente n° 2 astucci di plastica con relativo campionario di sangue prelevato dall'appuntato Falcetta Salvatore e dal Carabiniere Carmine Apuzzo".

Risulta quindi documentalmente provato che i carabinieri incaricati delle indagini erano in possesso, già alla data del 6 febbraio 1976, di campioni del sangue dei colleghi assassinati, e quindi erano nelle condizioni di poter utilizzare parte della stessa campionatura per imbrattare, con una banale soluzione fisiologica, la giacca poi sequestrata al Mandalà.

Ecco che allora l'ormai impossibile accertamento della riconducibilità del sangue rinvenuto sulla giacca del Mandalà a quello del carabiniere Apuzzo, che poteva essere effettuato attraverso la comparazione con il sangue degli eredi di quest'ultimo (esame reso inattuabile a causa della ingiustificata distruzione della giacca, mai ordinata dall'autorità giudiziaria), risulta comunque inutile ai fini della prova di resistenza da effettuare in questa sede in ordine all'impianto accusatorio a carico del Mandalà.

Ed invero, a fronte della prova nuova consistente nell'avvenuto accertamento della totale inutilizzabilità delle chiamate in correità del Mandalà, provocate a mezzo di tortura posta in essere dagli stessi organi di polizia giudiziaria che avrebbero poi effettuato la perquisizione e sequestrato, a distanza di più di 20 giorni, la giacca del Mandalà, nonché della consulenza tecnica della difesa nel presente procedimento, in ordine alla possibilità di diluire il sangue rappreso con sostanze diverse dall'anticoagulante, in particolare con semplice sostanza fisiologica (possibilità mai verificata, anche perché non richiesta, ai periti coinvolti nel processo impugnato), deve ritenersi non solo verosimile, ma altamente probabile l'inquinamento probatorio anche con riferimento alla prova relativa alla presenza di sangue del carabiniere ucciso sull'indumento dell'imputato, e ciò anche in considerazione di quanto segue.

Il Mandalà, invero, a differenza degli altri chiamati in correità, non aveva mai confessato la partecipazione al delitto, seppure sottoposto a torture, circostanza spiegabile con la più elevata capacità di resistenza alle stesse, dovuta all'età anagrafica maggiore rispetto agli altri indagati: difettava, nei suoi confronti, pertanto, un fondamentale tassello per chiudere il cerchio delle indagini a suo carico, una prova schiacciante che lo inchiodasse alle sue responsabilità.

In secondo luogo il Mandalà era all'epoca una persona strutturata ed inserita nel contesto sociale di appartenenza, aveva moglie e figli, un lavoro, pur modesto, che gli consentiva di vivere, e risultava pertanto quantomeno poco comprensibile il motivo per cui si fosse aggiunto ad un gruppo di ragazzi per compiere un'escalation di crimini, dal furto di materassi e lenzuola a quello di tabacchi, di scatole di fiammiferi e altro, per poi fare irruzione in una caserma ed uccidere due Carabinieri.

Ed ancora, il Mandalà avrebbe compiuto tali azioni efferate vestendo una giacca estiva, in una notte piovosa, in pieno inverno, giacca che, malgrado il notevole imbrattamento di sangue attestato dai periti, il Mandalà avrebbe poi ritenuto di dovere conservare nell'armadio della propria abitazione, così offrendo agli inquirenti la prova della propria colpevolezza: a ciò si aggiunga che l'indumento risultava notevolmente macchiato di sangue al momento dell'esame svolto dal perito Giaccona, il quale evidenziò ben 12 gruppi di macchie di sangue, malgrado il fratello del Mandalà Giuseppe, durante il processo, avesse dichiarato che le macchie erano soltanto due; anche il difensore originario del Mandalà, avvocato Sciarrotta, aveva confermato al giudice istruttore che quando aveva visto il reperto non aveva notato tutte queste macchie di sangue poi descritte dal professore Giaccone nella perizia; risulta inoltre pacifico che il reperto, all'atto del sequestro, non venne chiuso, sigillato e consegnato all'autorità giudiziaria, ma portato prima nella caserma di Partinico, poi, in assenza di sigillatura, fu trasportato alla caserma di Alcamo, con conseguente elevato rischio di contaminazione; ad Alcamo venne esaminato sempre dagli organi inquirenti e sottoposto, quanto alle macchie, alla prova del reagente, in assenza di qualsiasi incarico peritale (in tal senso la testimonianza del maresciallo Fois, riportata nella

sentenza di condanna): anche tale elemento, e cioè la prova con il reagente, lungi dal costituire circostanza decisiva in ordine alla genuinità della prova (atteso che, secondo i giudici di merito, sarebbe stato inutile da parte di chi aveva imbrattato la giacca con il sangue del militare ucciso, sottoporre le macchie al reagente per verificare ciò che già sapeva, e cioè la natura ematica della sostanza), può spiegarsi da un lato con l'effettuazione di una prova della "bontà" del metodo di inquinamento utilizzato, dall'altro con la necessità di rendere ancora più credibile l'artefatta costituzione di una prova inesistente.

Ed ancora, risulta pacifico che nelle more del procedimento di secondo grado nei confronti del Mandalà, il reperto contenente la giacca del Mandalà risultò smarrito per circa un anno e quattro mesi, e solo in data 10 maggio 1982 venne comunicato alla Corte di Appello di Palermo, da parte del procuratore della Repubblica di Trapani il rinvenimento della giacca medesima; giacca, giova ribadirlo, stranamente distrutta nel 1997.

A ciò si aggiunga non solo l'assenza di una causale della partecipazione del Mandalà al duplice omicidio, inconsistentemente individuata da parte dei giudici di merito nel forte ascendente esercitato sul Mandalà da parte del Vesco, ma anche dalla possibile riconducibilità dell'orribile episodio criminoso a piste diverse da quelle seguite all'epoca delle indagini, in particolare a quella dell'attentato terroristico di matrice mafiosa, avallato sia dalla deposizione resa nel presente procedimento dal collaboratore di giustizia Leonardo Messina, costituente prova nuova, sia dalle dichiarazioni rese innanzi alla corte di appello di Reggio Calabria da Calcara Vincenzo, già appartenente a consorterie mafiose.

Da ultimo, la Corte ha apprezzato la deposizione di Timpa Maria, costituente prova nuova in quanto la medesima non fu mai esaminata come testimone nel processo riguardante il marito: la donna ha confermato l'attività lavorativa svolta dal Mandalà all'epoca dei fatti, il suo arresto, la successiva perquisizione da parte dei carabinieri, specificamente orientata al sequestro del vestiario del marito, il prelevamento di tutto il vestiario, fra cui quattro abiti, due invernali due estivi, tra i

quali il completo estivo principe di Galles sulla cui giacca vennero poi rilevate le tracce di sangue; la donna precisato che tale vestito era custodito nel cellophane, in quanto inutilizzato in periodo invernale, ed era privo di macchie; la Timpa ha poi dichiarato che il marito le aveva riferito di essere stato denudato, legato mani e piedi, costretto ad ingerire acqua e sale dalla bocca attraverso un imbuto ed una caraffa, percosso ripetutamente al fine di costringerlo a fare nomi e riferire fatti che non conosceva; la donna ha altresì confermato, in ciò rafforzando la valutazione positiva di credibilità da parte del collegio, che il marito conosceva, per motivi di lavoro, Vesco Giuseppe, poiché il padre di quest'ultimo svolgeva l'attività di sensale, occupandosi di far comprare al Mandalà le botti realizzate ad Alcamo; dichiarava ancora che il marito, la sera, assisteva per un'ora allo spettacolo dell'opera dei pupi e dopo le 10 di sera, stanco dal lavoro, si coricava e non usciva mai di casa.

La suddetta deposizione, pur in astratto sospetta per il vincolo di coniugio tra la Timpa ed il Mandalà, è stata apprezzata dalla Corte per la particolare spontaneità della medesima, e letta nel contesto di inquinamento probatorio che ha caratterizzato il procedimento a carico del marito, corrobora la prova dell'estraneità del Mandalà al duplice efferato omicidio.

In definitiva, ritiene l'odierno collegio che il rinvenimento di sangue di uno dei carabinieri uccisi sulla giacca del Mandalà, in un contesto di forte inquinamento probatorio che caratterizzò sin dall'inizio alla vicenda processuale, ovviamente addebitabile non all'istituzione Arma dei Carabinieri, ma solo ad alcuni suoi infedeli rappresentanti, non possa neppure assurgere al rango di indizio della colpevolezza del Mandalà.

Per concludere, ad avviso della Corte, in considerazione delle suindicate argomentazioni, il quadro accusatorio posto alla base della pronuncia di colpevolezza del Mandalà, costituito essenzialmente dalla chiamata in correità da parte del Vesco e dal rinvenimento di sangue di uno dei carabinieri uccisi sulla giacca sequestrata al Mandalà, comparato con le nuove prove costituite dalle dichiarazioni dell'Olino, dalle intercettazioni telefoniche a riscontro in queste ultime, dalla consulenza tecnica

espletata della difesa nel presente procedimento, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare campioni di sangue già coagulato per macchiare un indumento, dalla testimonianza di Timpa Maria e quella resa da Leonardo Messina, tenuto conto altresì dell'inconciliabilità dei fatti posti a fondamento del presente procedimento con quelli accertati nei due processi di revisione delle sentenze di condanna emesse nei confronti di Gullotta, Ferrantelli e Santangelo, e ciò ai sensi del comma primo lettera A dell'articolo 630 c.p.p., non supera certamente la prova di resistenza richiesta nel giudizio di revisione, e consente serenamente di ritenere indimostrata la prova della colpevolezza del condannato, quanto piuttosto dimostrata la prova della sua innocenza.

Ritiene pertanto la Corte di dover accogliere la suindicata istanza di revisione, e conseguentemente di dovere assolvere, sebbene post mortem, l'imputato Mandalà Giovanni, ai sensi dell'articolo 530 comma primo c.p.p., per non aver commesso il fatto, da tutti i reati per i quali è intervenuta condanna .

P.Q.M.

Visti gli artt. 634, 637 e 639 c.p.p.,
decidendo a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza del 12 aprile 2012,
in accoglimento della richiesta di revisione proposta da Timpa Maria, Mandalà Giuseppe e Mandalà Benedetta,
revoca nei confronti di Mandalà Giovanni la sentenza della Corte di Assise di Trapani il 10 febbraio 1981, confermata dalla Corte di Assise di Appello di Palermo del 26 novembre 1985, irrevocabile il 12 ottobre 1987, e assolve Mandalà Giovanni dai reati al medesimo ascritti per non aver commesso il fatto;
ordina la restituzione delle somme eventualmente pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie, le spese processuali e di mantenimento in carcere e per il risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite nel procedimento impugnato.


Visto l'art. 544 c.p.p.,

indica in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza.

Catania il 17 febbraio 2014


Il Consigliere Est.

(Alessandro Dagnino)



Il Presidente

(Carolina Tafuri)



Corte di Appello di Catania
Depositato in Cancelleria

Il1.6. MAG. 2014.....

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(D.ssa  CUBITO)